

SCHEDE INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali caratteristiche e delle tutele previste per ciascuna categoria di clientela individuata dalla normativa MiFID.

CLIENTE AL DETTAGLIO	
Descrizione	<p>Il "cliente al dettaglio" è il cliente a cui viene garantito il massimo livello di tutela e di informativa.</p> <p>La normativa MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali" né "controparti qualificate".</p>
Informativa e tutela	<p>La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la banca ed i servizi prestati;➤ la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;➤ le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;➤ i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;➤ le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;➤ le sedi di esecuzione. <p>Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>);➤ la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;➤ la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;➤ la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;➤ la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.
Passaggio a "cliente professionale"	<p>Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite.</p> <p>La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio".</p> <p>La procedura che viene seguita per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- il cliente inoltra alla Banca una istanza in forma scritta ove richiede di essere trattato come Cliente professionale a titolo generale oppure a titolo particolare per singolo servizio di investimento o per una specifica tipologia di operazioni o di prodotti o operazione di investimento;2.- la Banca consegna al cliente una nota informativa contenente l'avvertimento che la classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; il cliente sottoscrive la nota informativa per ricevuta;3.- il cliente sottoscrive e consegna alla Banca una dichiarazione, riportata in un documento diverso dal contratto, della propria consapevolezza sulle conseguenze derivanti dalla perdita delle tutele e dei diritti connessi alla categoria di Cliente al dettaglio;4.- la Banca verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato num. 3, sezione II, punto 1), del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190/2007);5.- la Banca notifica al cliente l'esito della valutazione: se positiva, con la nuova classificazione assegnata.

CLIENTE PROFESSIONALE

Descrizione	<p>Il “cliente professionale” è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.</p> <p>Si distinguono tra</p> <ul style="list-style-type: none">➤ clienti professionali “di diritto” così come definiti dall'allegato n. 3, sezione I, del Regolamento Intermediari (Delibera Consob num. 16190/2007), nonché dalla bozza di Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF); A titolo esemplificativo: Banche, Imprese di Investimento, altri Istituti finanziari, Imprese di Assicurazione, Organismi di Investimento Collettivo e Società di Gestione di tali organismi, Governi nazionali, Banche centrali, Organizzazioni Sopranazionali a carattere pubblico, Regioni.➤ clienti professionali “a richiesta” (soggetti che possono richiedere tale classificazione) cliente al dettaglio, se in possesso di specifici requisiti, e controparte qualificata, nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti.
Informativa e tutela	<p>La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;➤ le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;➤ le sedi di esecuzione. <p>Nei confronti del “cliente professionale” si applicano le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>);➤ la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; la valutazione dell'appropriatezza viene omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte;➤ la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;➤ un livello di reportistica minimale.
Passaggio a “cliente al dettaglio”	<p>I “clienti professionali” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere in forma scritta di essere trattati come “clienti al dettaglio”.</p> <p>Nella comunicazione deve essere indicato l'ambito di applicazione della richiesta: a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati, ovvero a titolo particolare, per il singolo servizio di investimento o per la tipologia di operazioni o di prodotti.</p>

CONTROPARTE QUALIFICATA

Descrizione	<p>Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati uno o più dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ esecuzione di ordini per conto dei clienti, ➤ negoziazione per conto proprio ➤ ricezione e trasmissione di ordini, <p>definiti come tali dall’art. 6, comma 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del TUF (D. Lgs. n. 58/1998); nonché quelli definiti dall’art. 58, comma 2, del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190/2007).</p> <p>A titolo esemplificativo: Imprese di Investimento, Banche, Imprese di Assicurazione, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, Società di Gestione del Risparmio, Intermediari Finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106/107/113 del TUB.</p>
Informativa e tutela	<p>Alle “controparti qualificate” si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>Alle “controparti qualificate” non si applicano le disposizioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le informazioni alla clientela, ➤ il test di appropriatezza, ➤ la best execution ➤ le regole sulla gestione degli ordini <p>(cfr. art. 58, comma 3, del Regolamento Intermediari).</p> <p>Tale esenzione non riguarda i servizi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ consulenza in materia di investimenti, ➤ gestione di portafogli ➤ sottoscrizione e collocamento, <p>relativamente ai quali le controparti qualificate sono trattate come “clienti professionali”.</p>
Passaggio a “cliente al dettaglio”	<p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”.</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare l’ambito di applicazione: a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati, ovvero a titolo particolare, per il singolo servizio di investimento o per la tipologia di operazioni o di prodotti.</p>
Passaggio a “cliente professionale”	<p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere in forma scritta di essere trattati come “clienti professionali”.</p> <p>Nella comunicazione deve essere indicato l’ambito di applicazione della richiesta: a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati, ovvero a titolo particolare, per ogni singola operazione.</p>